

Codice A1814B

D.D. 1 aprile 2026, n. 606

OGGETTO: Pratica AL-OC-2586 - AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA: (Codice Soggetto 396024) Concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 41.181 sita in sponda orografica destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL) i Deposito cauzionale: Accertamento di € 1.872,00 (Cap. 64730/2026) ed Impegno di € 1.872,00 (Cap. 442030/2026). Piano di rientr.



ATTO DD 606/A1814B/2026

DEL 01/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: OGGETTO: Pratica AL-OC-2586 – AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA:
(Codice Soggetto 396024)

Concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 41.181 sita in sponda orografica destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL) i

Deposito cauzionale: Accertamento di € 1.872,00 (Cap. 64730/2026) ed Impegno di € 1.872,00 (Cap. 442030/2026).

Piano di rientro: Accertamento di € 5.160,00 (cap.30555/26) e Accertamento di € 5.159,00 (cap.30555/27).

Con nota acquisita Prot.n. 86770 del 06/06/2025, la Regione Carabinieri Forestale “ Piemonte”, Nucleo di Alessandria, nell'ambito indagini di P.G., richiedeva, formalmente, al Settore Tecnico Piemonte Sud, informazioni in merito alle particelle coltivate in Comune di Masio (AL), nell'area prospiciente i terreni censiti catastalmente al F.7, Mapp 181 e in Comune di Felizzano (AL) nell'area prospiciente i terreni censiti catastalmente al F.31, Mapp 92.

In seguito a tale richiesta, il Settore Tecnico Piemonte Sud trasmetteva alla Regione Carabinieri Forestale “ Piemonte”, Nucleo di Alessandria, e p.c. al nostro Settore Tecnico Alessandria-Asti, Ufficio di Alessandria, con nota acquisita ns. Prot.n. 30090 del 04/07/2025, i dati dei proprietari / conduttori di tali aree.

Con nota acquisita ns. Prot.n. 41401 del 18/09/2025, la Regione Carabinieri Forestale “ Piemonte”, Nucleo di Alessandria, trasmetteva, inoltre, rapporto amministrativo/informativo, segnalando accertamento di infrazione consistente nell'utilizzo o occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale e lacunale non navigabile, da parte della Sig.ra Poggio Rosella che si provvedeva a contattare richiedendo la regolarizzazione dell'area occupata *sine titolo*.

A seguito di ciò, in data 11/11/2025, con nota pec acquisita ns. Prot. 50023 del 11/11/2025, la Sig.ra Poggio Rosella, in qualità di titolare dell' **AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA**: (Codice Soggetto 396024) presentava istanza di concessione per la regolarizzazione di n. 2 aree demaniali già in utilizzo, poste lungo l'asta fluviale del Fiume Tanaro nei comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL) per un totale di mq 33.000.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 10/R/2022 (di seguito "Regolamento"), e verificata la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, consistente in estratto cartografico BDTRE scala 1:10.000 – stralcio di mappa catastale - documentazione fotografica - relazione tecnico illustrativa e Piano di Gestione, redatti dal dott. Agronomo Capra Eugenio, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Il Settore ha avviato il procedimento con nota Prot. n. 50469 del 13/11/2025, richiedendo, contestualmente, ai sensi dell'art. 8 c.1 del Regolamento, la Pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni di Masio (AL), e Felizzano (AL), per 15 giorni consecutivi: in esito alle stesse, non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta, né domande concorrenti.

Il Progetto di Gestione, come previsto, è stato sottoposto, a seguito ns. richiesta del 13/11/2025, Prot.n. 50466, al Parere di Compatibilità da parte del Settore Tecnico Piemonte Sud, che, successivamente, con nota acquisita ns. Prot. n. 4663 del 02/02/2026, trasmetteva al nostro Ufficio e contestualmente ad AIPo, quale autorità idraulica competente sul corso d'acqua in oggetto ai sensi del R.D. 523/1994, il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 32 c. 4 della NdA del PAI, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, rilevando che:

- l'area demaniale richiesta indicata complessivamente in mq. 33.000 nella relazione risulta non correttamente stimata. Il computo corretto della superficie complessiva, da interpretazione Fonte SIAP infatti risulta pari a 41.181 mq. come dal seguente prospetto

Comune	Destinazione d'uso	Sup. mq.
Masio	Pioppeto	12.164
Masio	Seminativo in rotazione	10.362
Felizzano	Seminativo in rotazione	9.164
Felizzano	Pioppeto	9.491
Totale sup. utilizzata		41.181

- dal punto di vista tecnico l'intervento, così come sopra descritto, sia compatibile con quanto previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI, precisando che si ritiene opportuno prescrivere che :

- la fascia di ecotono dovrà essere ridefinita secondo le disposizioni di cui all'allegato A e dovrà interessare tutta l'area di transizione tra ciglio di sponda e coltivo sia sul fiume Tanaro che sul T. Tiglione (Allegato B);

- nelle aree di sponda prive di vegetazione arborea è prescritta la ricostituzione tramite rinaturazione della fascia secondo lo schema allegato;

- è consentito il taglio manutentivo della vegetazione spondale solo nel caso di presenza di

piante instabili;

- piante morte in piedi saranno da conservare a tutela della biodiversità;

- nell'area da rinaturalizzare, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;

- si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie tramite interventi di manutenzione e ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;

- sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud dichiarazione regolare esecuzione degli interventi eseguiti relativamente alla fascia tampone prescritta.

- vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;

- non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;

- non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità da autorizzarsi;

- non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;

- si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua;

In data 04/02/2026, ns. Prot. 5264, individuata AIPo, ai sensi del R.D. 523/1994, quale autorità idraulica competente sul corso d'acqua in oggetto, si provvedeva a richiedere il Nulla Osta idraulico, trasmettendo tutta la documentazione tecnica del caso.

Con nota PI AL 3753, Prot. 3846 del 09/02/2026, acquisita ns. Prot. 6326 in pari data, AIPo trasmetteva Parere Favorevole, ai soli fini idraulici, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni alle quali il concessionario dovrà attenersi.

Dato atto che l' **AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA**: (Codice Soggetto 396024), contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, c. 1, del Regolamento, ha versato, in data 07/11/2025, le spese di istruttoria pari **€ 150,00(centocinquanta/00)**, a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, che è stato riconciliato sull'accertamento contabile 413/2025 del capitolo 31225.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile, pertanto, rilasciare la concessione per anni 9 e quindi con scadenza al 31 dicembre 2035, sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Il canone annuo, relativo all'utilizzo di mq. 41.181 (di cui 12 015,00 mq destinati a area coltivata a pioppeto, 15 766,00 mq destinati a area coltivata a seminativo, 13 400,00 mq area naturale gestita) è

determinato in **€ 936,00 (novecentotrentasei/00)**, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata, per il triennio 2025-2027, con Det Dir 2656/a1801b/2024 del 12/12/2024, ma ai sensi dell'art. 24, c. 2 del Regolamento, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili dalla data del provvedimento di cui all'art. 12, determinati in **€ 780,00 (settecentottanta/00)**.

Tale somma dovrà essere corrisposta entro la fine dell'esercizio in corso e sarà incassata sull'acc. 516/26 cap.30555/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, assunto con la D.D. n.2610/A1801C. (Codice beneficiario 128705)

Inoltre, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, l'art. 11 del Regolamento dispone il pagamento di un deposito cauzionale pari a due annualità, che viene quantificato in **€ 1.872,00 (milleottocentosettantadue/00)**

Allo svincolo di tale deposito cauzionale si provvederà, su richiesta dell'interessato, mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti - Ufficio di Alessandria, a seguito di verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento.

Ritenuto pertanto necessario accertare e impegnare la somma di **€ 1.872,00 (milleottocentosettantadue/00)** rispettivamente sul capitolo E64730 e sul correlato capitolo U442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026, a favore dell' **AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA** (Codice Soggetto 396024) , le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Poichè, inoltre, ai sensi del c. 4 dell'art. 1-bis della l.r. 12/2004, gli utilizzatori di beni demaniali in assenza di titolo concessorio, sono tenuti a corrispondere gli indennizzi pregressi fino ai 10 anni precedenti (salvo determinazioni differenti circa l'effettivo utilizzo), pari all'importo del canone, (come quantificato nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, aggiornata con Det. Dir. 2656 del 12/12/2024) maggiorato del 30% per gli anni dal 2020 in poi (maggiorazione applicabile dall'entrata in vigore della l.r. n. 7/2020, che ha introdotto l'art. 1-bis di cui sopra), in virtù della disposizione legislativa per la quale i proventi demaniali derivanti dall'utilizzazione senza titolo dei beni del demanio pubblico vanno considerati quali entrate patrimoniali dello Stato e quindi soggetti alla prescrizione decennale ex art. 2946 del Codice Civile, si è provveduto a quantificare gli importi dovuti a titolo di indennizzi pregressi anni 2016/2025, in **€ 10.319,00 (diecimilatrecentodiciannove/00)**;

Dato atto che l' **AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA** (Codice Soggetto 396024) , informata in merito agli importi dovuti a titolo di indennizzi pregressi, e alla possibilità di rateizzazione, ha presentato, in data 20/03/2026, acquisita ns.Prot.14257, la richiesta di rateizzazione della somma di **€ 10.319,00 (diecimilatrecentodiciannove/00)** dovuti a titolo di indennizzi pregressi anni 2016/2025 , come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Tecnico Alessandria Asti-Ufficio di Alessandria

Dato atto che il Settore Tecnico Alessandria Asti-Ufficio di Alessandria, in conformità a quanto

disposto dall'art.24 del Regolamento, ha concordato, con la parte debitrice, una rateizzazione della somma di **€ 10.319,00 (diecimilatrecentodiciannove/00)** in sei rate calcolate a decorrere dal 30/06/2026 sino al 31/12/2027, da corrispondere secondo il seguente dettaglio con modalità PagoPA:

n.rata	Data scadenza pagamento	Importo rata	Totale annuale
1	30/06/2026	€ 1.720,00	
2	30/09/2026	€ 1.720,00	
3	31/12/2026	€ 1.720,00	€ 5.160,00
4	30/04/2027	€ 1.720,00	
5	31/08/2027	€ 1.720,00	
6	31/12/2027	€ 1.719,00	€ 5.159,00

Il mancato pagamento di una sola delle sei rate determinerà le seguenti conseguenze:

1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
2. la revoca della concessione conferita con il presente atto ;
3. la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
4. il debitore deve estinguere il debito residuo entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata;
5. se entro 30 giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l'importo ancora dovuto verrà riscosso tramite ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639 o tramite società di riscossione convenzionata;

Considerato il contenuto del paragrafo 3.5. dell' All.4/2 del d.lgs.118/2011 secondo cui: *“Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.*

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.[...];

Dato atto della necessità di accertare:

- la somma di **€ 5.160,00 (cinquemilacentosessanta/00)** sul cap.30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a titolo di recupero delle rate nn.1-2-3 del piano di rientro
- la somma di **€ 5.159,00 (cinquemilacentocinquantanove/00)** sul cap.30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2027, a titolo di recupero delle rate nn.4-5-6 del piano di rientro.

Visto che ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare quanto dovuto **entro 30 giorni dalla richiesta**, e comunque entro il 31/12/2026, pena la cessazione della concessione così come previsto dall'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento, il Settore competente Tecnico Alessandria Asti, invierà un Avviso PagoPA dell'importo complessivo di **€ 2.652,00** con il quale verranno saldate le seguenti poste

debitorie:

a) € 780,00 (settecentottanta/00) dovuti a titolo di ratei canone 2026

b) € 1.872,00 (milleottocentosettantadue/00) dovuti a titolo di deposito cauzionale (pari al doppio del canone demaniale vigente stabilito in € 936,00).

Il piano di rientro autorizzato per il recupero degli indennizzi pregressi anni 2016/2025 verrà corrisposto su Avvisi di pagamento PagoPA che verranno inviati entro 30 giorni dalla singola scadenza delle rate concordate.

Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti atti amministrativi.

VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti)

DATO ATTO che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98 : "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della L.R. 44/00 : "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- art.32 Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Legge Regionale n.20/2002;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;

- Regolamento di attuazione dell'art.32 c.4 del PAI, approvato con Del. n. 11 del 18/03/2008 "Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali (art.44, c.1 norme di attuazione del PAI);
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 : "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. 118/2011 : " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 22 dicembre 2022, recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- L.R. n. 2 del 03/02/2026 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- L.R. n. 3 del 03/02/2026 " Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R n. 1-2209 del 09/02/2026 " Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.;

determina

1- di **concedere** all' **AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA**: (Codice Soggetto 396024) la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 41.181 (di cui 12 015,00 mq destinati a area coltivata a pioppeto, 15 766,00 mq destinati ad area coltivata a seminativo, 13 400,00 mq destinati ad area naturale gestita) sita in **sponda orografica destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL) individuata catastalmente in Comune di Masio (AL) F.7 antistante al Mapp 181 e in Comune di Felizzano (AL) F.31 antistante al Mapp 92.**, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto:

a) delle valutazioni tecnico idrauliche contenute nel Nulla Osta PI AL 3753, Prot. 3846 del 09/02/2026, acquisito ns. Prot. 6326 del 09/02/2026, con il quale AIPo ha rilasciato Parere Favorevole ai soli fini idraulici, subordinato alle prescrizioni in esso contenute e già sopra indicate, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

b) delle prescrizioni dettagliate, dal Settore Piemonte Sud della Regione Piemonte, nel parere di compatibilità sul Progetto di Gestione, di cui all'art. 32 c. 4 della NdA del PAI, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2- di **richiedere** il rateo del canone demaniale dell'anno in corso, il deposito cauzionale, gli indennizzi arretrati e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dagli artt.12 e

24 del Regolamento;

3 - di **stabilire**:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento del rateo del canone demaniale dell'anno in corso, del deposito cauzionale entro i termini di cui all'art. 12, comportano la cessazione della concessione;
- d. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, il mancato versamento degli arretrati 2016/2025, sulla base della rateizzazione stabilita, entro i termini di cui all'art. 12, comportano la cessazione della concessione e la revoca della rateizzazione con conseguente obbligo di corresponsione in unica soluzione dell'importo residuo dovuto;
- e. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2035, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- f. che il canone annuo, fissato in **€ € 936,00 (novecentotrentasei/00)**, soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare e sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento PagoPA che sarà recapitato al concessionario;

4 - di **approvare** lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5 - di **accertare** e **impegnare** la somma di **€ 1.872,00 (milleottocentosettantadue/00)** rispettivamente sul capitolo E64730 e sul correlato capitolo U442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026, a favore dell' **AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA**: (Codice Soggetto 396024)

6 - di **accertare** la somma di **€ 5.160,00 (cinquemilacentosessanta/00)** sul cap.30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a titolo di recupero delle rate nn.1-2-3 del piano di rientro

7 - di **accertare** la somma di **€ 5.159,00 (cinquemilacentocinquantanove/00)** sul cap.30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2027, a titolo di recupero delle rate nn.4-5-6 del piano di rientro.

8 - di **incassare** la somma di **€ 780,00 (settecentottanta/00)** dovuti dall'**AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA** (Codice Soggetto 396024) a titolo di ratei canone 2026, sull'accertamento 516/2026 del Capitolo 30555/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026 (Codice beneficiario 128705)

Si dà atto che le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si attesta che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

Paola Ferrari
Mara Garello

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 5a-_Schema_Disciplinare_Poggio.pdf
2. Parere_AIPO.pdf
3. Contributo_Tecnico_Piemonte_Sud.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Schema di Disciplinare di Concessione per

Pratica AL-OC-2586: AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA - Concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 41.181 (di cui 12'015,00 mq. destinati a area coltivata a pioppeto, 15'766,00 mq. destinati ad area coltivata a seminativo, 13'400,00 mq. destinati ad area naturale gestita) sita in sponda orografica destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL) individuata catastalmente in Comune di Masio (AL) F.7 antistante al Mapp 181 e in Comune di Felizzano (AL) F.31 antistante al Mapp 92.

Rilasciato a

AZIENDA AGRICOLA POGGIO ROSELLA

**nella persona del Sig.
nato a
in qualità di**

CONTENENTE

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12).

Rep n. _____ del _____

.Art. 1

.Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 41.181 (di cui 12'015,00 mq. destinati a area coltivata a pioppeto, 15'766,00 mq. destinati ad area coltivata a seminativo, 13'400,00 mq. destinati ad area naturale gestita) sita in sponda orografica destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL) individuata catastalmente in Comune di Masio (AL) F.7 antistante al Mapp 181 e in Comune di Felizzano (AL) F.31 antistante al Mapp 92.

Il rilascio della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

.Art. 2 Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell' area demaniale deve avvenire:

1) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nella Det. Dir. n. _____ del _____ rilasciata dal Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti – Ufficio di Alessandria che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel Parere idraulico PI AL 3753, rilasciato da AIPo-Ufficio Operativo di Alessandria, con nota Prot. 3846 del 09/02/2026, che si intendono qui integralmente richiamate;

3) nel rispetto delle prescrizioni del Parere regionale di compatibilità espresso sulla base dell'Allegato 1 del “ Regolamento dell'Autorità distrettuale del bacino del Fiume Po”, dal Settore Tecnico Piemonte Sud – Direzione Ambiente, con nota acquisita ns.Prot n. 4663 del 02/02/2026 che si intendono qui integralmente richiamate;

.Art. 3 .Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rilasciata a titolo precario per 9 anni, e fino al 31/12/2035.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

.Art. 4 Obblighi del concessionario

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

.Art. 5 Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€ 936,00 (novecentotrentasei/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. , si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

.Art. 6 .Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario ha prestato cauzione, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a **€ 1.872,00 (milleottocentosestantadue/00)**.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

.Art. 7 Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

.Art. 8
.Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

.Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso Strada S.Rocco n. 17, 15024 Masio (AL)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

POGGIO Rosella

per l'Amministrazione

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile Settore Tecnico AL – AT

Ing. Davide Mussa

(firmato in digitale)



Prot. n. (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/1085/2017/A/PIAL3753/7

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL3753 - AL-OC-2586 - Istanza di regolarizzazione concessione inerente l'utilizzo di un'area demaniale ad uso agricolo posta in sponda orografica destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL) – Richiesta Nulla Osta idraulico
Ditta: POGGIO Rossella

Con riferimento alla richiesta pervenuta da codesto Ente Prot. n. 5294 del 04.02.2026 (acquisita al Prot. AIPo n. 3357 del 05.02.2026) con la quale è stata trasmessa l'istanza di autorizzazione, relativa alla richiesta di regolarizzazione di concessione area demaniale per utilizzo agricolo di 41'181 mq (di cui 15'766,00 mq destinati a seminativo, 12'015,00 mq destinati a pioppeto e 13'400,00 destinati ad area naturale gestita) di area demaniale sita in sponda destra del fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL), presentata dalla sig.ra Poggio Rossella;

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud trasmesso con nota Prot. n. 168219 del 04.11.2025 (acquisita al Prot. AIPo n. 33024 del 05.11.2025) e trasmesso da codesto Settore Tecnico Regionale con nota Prot. n. 49563 del 06.11.2025 (acquisita al Prot. AIPo n. 33292 del 07.11.2025);

PREMESSO CHE:

- dal succitato parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud risulta che l'area demaniale richiesta in concessione non è stata correttamente stimata, il computo corretto dell'area oggetto di concessione risulta pari a 41'181,00 mq, e pertanto il programma di gestione di utilizzo dell'area demaniale corretto d'ufficio prevede:
 - circa 12'015,00 mq destinati a area coltivata a pioppeto;
 - circa 15'766,00 mq destinati a area coltivata a seminativo;
 - circa 13'400,00 mq area naturale gestita;
- l'area demaniale richiesta in concessione risulta individuata catastalmente in Comune di Masio (AL) foglio 7 antistante al map. 181 del foglio e in Comune di Felizzano (AL) foglio 31 antistante il map. 92;
- le aree demaniali richieste in concessione ricadono quasi interamente in fascia fluviale A del PAI che si rammenta essere costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso per la piena di

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

riferimento (80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni), ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, e pertanto potenzialmente interessata da possibili fenomeni erosivi durante gli eventi di piena e comunque soggetta a possibili modifiche morfologiche nel tempo a seguito della naturale dinamica evolutiva del corso d'acqua nel medio-lungo termine;

- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, **non ricade** nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,

alla concessione per utilizzo di area demaniale per come sopra individuata, ad uso agricolo, in sponda destra del fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL), e per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza e successivamente corretta d'ufficio dal Settore Tecnico Piemonte Sud sul parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono comunque fatte salve le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, per quanto di competenza, in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI contenute nel succitato contributo tecnico. A tale riguardo, si richiede copia della dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi eseguiti relativamente alla fascia tempone prescritta e richiesta dal competente Settore tecnico Piemonte Sud all'interno del succitato contributo tecnico, per l'archiviazione agli atti;
2. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:
 - a. dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:*
 - f) *Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi."*;
 - b. dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: *"sono vietate per un'ampiezza di almeno 10m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente..."*.

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

3. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
4. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;

5. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
6. per l'eventuale taglio della vegetazione lo stesso dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluite dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni indicate nel succitato parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud, restando salva comunque la facoltà di procedere con i necessari tagli per il contenimento delle specie esotiche invasive nella misura strettamente necessaria;
7. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
8. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà intervenire sulle aree in concessione rimuovendo e smaltendo correttamente in base alle normative vigenti:
 - a. eventuale materiale legnoso divelto e/o fluitato dalla corrente depositatosi sulle stesse, intervenendo anche con tagli e rimozione di eventuale vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
 - b. eventuali rifiuti, di qualsiasi natura, fluitati dalla corrente e depositatosi sulle stesse;
9. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
10. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
11. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
12. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree richieste in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;

13. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
14. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
15. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
16. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
17. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
18. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
19. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione senza che nulla sia dovuto provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo. In caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Si rimane in attesa di copia dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche:

- **ai Comuni territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00006326 del 09/02/2026



Direzione Ambiente Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Progetto di Gestione n. 01/2026
Provincia di Alessandria Comune di Masio

Oggetto: Contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI. Richiedente: Ditta Azienda agricola POGGIO ROSELLA

La ditta in oggetto, ha richiesto il rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo di pertinenza demaniale posta in fascia A, sita in località adiacente la sponda destra del fiume Tanaro per utilizzo agricolo, di cui parte destinata a coltivazione di seminativo e parte destinata a pioppeto, nonché area di ecotono ed area naturaliforme nei comuni di Masio e Felizzano(AL), come esplicitato nel progetto di gestione ex art. 32 co. 4 delle NdA del PAI a firma del dr Agr. Eugenio Capra.

In specifico:

Catastalmente l'area è costituita da demanio idrico non accatastato confinante con le particelle in conduzione alla ditta istante come di seguito specificato:

Comune di Masio area in adiacenza alla Pt. 181 del fg 7

Comune di Felizzano area in adiacenza alla pt. 92 del Fg 31

L'area demaniale richiesta indicata complessivamente in mq 33.000 nella relazione risulta non correttamente stimata.

Il computo corretto della superficie complessiva, da fointerpretazione Fonte SIAP infatti risulta pari a 41.181 mq come da prospetto seguente e planimetria allegata.

Comune	Destinazione d'uso	Sup. mq
Masio	Pioppeto	12.164
Masio	Seminativo in rotazione	10.362
Felizzano	Seminativo in rotazione	9.164
Felizzano	Pioppeto	9.491
Totale sup. utilizzata		41.181

L'utilizzo delle pertinenze demaniali richieste in concessione ha quale finalità la coltivazione agricola compatibilmente con gli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico che prevedono che detto uso avvenga tramite progetti di gestione volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. L'utilizzo deve essere coerente con il Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1.

Descrizione stato attuale a seguito di sopralluogo di verifica stato dei luoghi :

L'area oggetto d'intervento, è ad oggi:

- coltivata a pioppeto dal soggetto istante per una sup. complessiva di 21.655
- coltivata a seminativo dal soggetto istante per una sup. complessiva di 19.526

- mentre nella parte più prospiciente la riva del fiume risulta essere presente in modo discontinuo vegetazione arborea e arbustiva di ripa, in sponda e sul ciglio superiore rappresentata da pioppo bianco e salice, e verso l'area coltivata stradella di servizio inerbita.

Descrizione stato progettuale

Il progetto di gestione a firma del dr agr. Eugenio Capra comprende:

- 1) il mantenimento e la manutenzione dell'area a evoluzione naturale tra ciglio di sponda e area di coltivazione (fascia ecotonale) di mt 10.
- 2) area coltivata a seminativo e pioppeto.

Prospetto superfici da progetto

Utilizzo	Sup. mq	%
Area coltivata a seminativo	10210	34,70
Area coltivata a pioppeto	11340	34,36
Area ecotonale	11450	30,94
Totale sup. a progetto	33000	100,00

Dalle verifiche d'ufficio il computo delle superfici non risulta corretto essendo l'area utilizzata attuale pari a 41181 mq. Come da planimetria allegata.(Allegato B)

In conseguenza a ciò sono state effettuate le seguenti correzioni d'ufficio:

Prospetto superfici corrette

Utilizzo	Sup. mq	%
Area coltivata a seminativo	15766	38,30
Area coltivata a pioppeto	12015	29,17
Area ecotonale	13400	32,53
Totale sup. a progetto	41181	100,00

L'area demaniale, da utilizzarsi a coltivazione risulta essere pari a 27.781 mq e risulta essere inferiore al 70% dell'intera superficie demaniale richiesta in concessione ed è associata a contestuali interventi di conservazione, valorizzazione e ricostituzione delle aree naturali.

L'area destinata ad interventi di rinaturazione risulta essere pari a 13.400 mq e rappresenta oltre il 30 % dell'intera superficie demaniale richiesta in concessione, e risulta disposta perimetralmente verso il fiume tanaro e prosegue risalendo il T. Tiglione fino al confine di particella ed in adiacenza al ciglio di sponda. La rinaturazione consiste nella creazione di una fascia tampone come da schema allegato di larghezza di almeno 10 metri comprendente la stradella di servizio inerbita.

Dette correzioni sono indicate nella planimetria allegata (Allegato B).

Esaminato l'elaborato corredante le richieste di concessione e valutati i relativi contenuti tecnici, effettuato le correzioni d'ufficio sopra specificate, si ritiene che gli stessi siano conformi alle finalità generali di utilizzo delle pertinenze idrauliche demaniali, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate, così come previsto dagli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 del Piano di Assetto Idrogeologico.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 284/2006;

Vista la Deliberazione n. 26 del 11/12/1997 di adozione del PSFF;



Direzione Ambiente Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Vista la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 di adozione del PAI;
Visto il DPCM del 24/05/2001;
Visto l'art. 29, comma 2, lettera d) delle Norme di attuazione del PAI;
Vista la Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Po;
Visto l'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI;
Visto l'art. 44 delle Norme di attuazione del PAI;
Visto il Decreto del 19/04/1999 del MIPAF;
Vista la L.R.12/2004;
Visto il R.D. 523/1904
Visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;
Vista la L.R. 4/2009;
Visto il D.P.G.R n. 8/R/2011 e s.m.i;


si ritiene che:

dal punto di vista tecnico l'intervento così come sopra descritto sia compatibile con quanto previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI, precisando che **si ritiene opportuno prescrivere che:**

- **la fascia di ecotono dovrà essere ridefinita secondo le disposizioni di cui all'allegato A e dovrà interessare tutta l'area di transizione tra ciglio di sponda e coltivo sia sul fiume Tanaro che sul T. Tiglione (Allegato B);**
- **nelle aree di sponda prive di vegetazione arborea è prescritta la ricostituzione tramite rinaturazione della fascia secondo lo schema allegato;**
- **è consentito il taglio manutentivo della vegetazione spondale solo nel caso di presenza di piante instabili;**
- **piante morte in piedi saranno da conservare a tutela della biodiversità;**
- nell'area da rinaturalizzare, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;
- si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie tramite interventi di manutenzione e ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;
- **sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud dichiarazione regolare esecuzione degli interventi eseguiti** relativamente alla fascia tempone prescritta.
- vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;
- **non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;**
- non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità da autorizzarsi;
- non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;
- si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua;

Alessandria, 27/01/2026

Il Funzionario Forestale incaricato
Dott. for. Giorgio Cacciabue



ALLEGATO A - SCHEMA DI IMPIANTO DELLA FASCIA TAMPONE

La struttura delle zone tampone ripariali si può dividere in tre parti (figura 10): la prima zona è costituita da specie arboree adulte disposte lungo il bordo del corso d'acqua che stabilizzano le rive e apportano ombra al corpo idrico riducendo la temperatura. La zona 2. Quest'ultima è costituita da alberelli in fase di crescita e da cespugli ed è la zona di massimo assorbimento di nutrienti in quanto le giovani piante richiedono quantità molto maggiori di nutrienti, rispetto a quelle adulte, indispensabili per la crescita. Questa zona inoltre costituisce l'habitat per molte specie animali e può fornire benefici economici da parte del proprietario dovuti alla produzione di biomassa vegetale che può essere periodicamente tagliata quando le piante raggiungono la maturità.

La terza zona consiste in una fascia filtro costituita da erba dove viene a concentrarsi l'acqua e il flusso idrico derivante dai campi adiacenti riducendo notevolmente il dilavamento del suolo e favorendo l'infiltrazione nel suolo ed inoltre aiuta a filtrare i sedimenti ed i relativi inquinanti presenti. Anche le erbe presenti in questa zona possono essere periodicamente tagliate per facilitare e massimizzare l'assorbimento e la rimozione.



Modulo d'impianto fascia tampone arborea erbacea

Il modello prevede la realizzazione di una fascia tampone arboreo arbustiva erbacea di larghezza di 10 mt suddivisa una fascia erbacea a ridosso delle colture ed una fascia arborea arbustiva verso il corso d'acqua.


La fascia erbacea di larghezza 5 m è costituita da un miscuglio delle seguenti specie:
graminacee: *Agrostis stolonifera*, *Festuca arundinacea*, *Poa trivialis*, *Lolium multiflorum* leguminose: *Trifolium repens* L. *Trifolium pratense* e *Medicago sativa* e, negli ambienti vocati, *Hedysarum coronarium* L., *Lotus corniculatus* L. e *Onobrychis viciifolia*.

La fascia arborea arbustiva occupa una larghezza di mt 5 disposta su due file di piantagione, ambedue arboreo-arbustive. La disposizione delle specie all'interno di ogni tipologia sarà casuale.

L'impianto prevede un sesto di 6m sulla fila per le piante arboree e di 2 m per quelle arbustive, la distanza tra le due file è di 2m.



Direzione Ambiente Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it



Le specie sono quelle tipiche della fascia ripariale:

specie arboree: pioppo bianco, pioppo tremulo, pioppo nero, salice bianco, olmo cigliato, acero campestre.

specie arbustive: nocciolo, viburno, biancospino, corniolo, sambuco, salice rosso (S. purpurea), sanguinello, fusaggine.


La tipologia vivaistica può essere costituita da:

1) piante in contenitore/fitocella, aventi un'altezza di 150-200 cm per piante arboree, un'altezza di 80-100 cm per quelle arbustive, tale categoria di piante, viste le condizioni pedologiche, è quella che garantisce maggior successo di attecchimento.

2) talee di salicacee (pioppo bianco, p. tremulo, p. nero, salice bianco) inframmezzate da piante in contenitore/fitocella di olmo cordato e acero campestre per le piante arboree;

Piantine in contenitore/fitocella per le specie arbustive.

ALLEGATO B – Planimetrie corrette



Area ricalcolata richiesta in concessione Comune di Masio mq 22.526 (evid. in rosso)




Area ricalcolata richiesta in concessione Comune di Felizzano mq 18.655 (evid. in rosso)

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00004663 del 02/02/2026 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00005294 del 04/02/2026



*Direzione Ambiente Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it*

Planimetria di progetto: fascia ecotonale (in verde) da ridefinire secondo lo schema allegato, rinaturazione fascia spondale (in giallo)



Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00004663 del 02/02/2026 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00005294 del 04/02/2026